



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Al Sito web – Albo elettronico
SEDE

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Alle Istituzioni scolastiche della
Provincia di Trapani

OGGETTO: Chiarimenti in merito alle operazioni di conferimento delle supplenze GAE/GPS – Anno Scolastico 2026/2027 e funzionamento dell'algoritmo e riscontro collettivo dei reclami e richieste di accesso

In merito alle contestazioni pervenute da numerosi candidati che lamentano di essere stati superati ("scavalcati"), in graduatoria da docenti con punteggio inferiore, si forniscono i seguenti chiarimenti basati sulla normativa vigente e sulle regole di funzionamento della procedura informatizzata regolate dall'O.M. n. 27/2026.

Il sistema di assegnazione automatizzato opera secondo criteri rigidi che differenziano la riserva dei posti dalla precedenza nella scelta della sede.

1. Riserva dei posti (Legge n. 68/1999, N.M.R.S., ecc.).

Il sistema riserva obbligatoriamente a monte una quota percentuale di posti a livello provinciale per i candidati beneficiari di riserva (es. invalidità, orfani, categorie protette, militari congedati, servizio civile).

Il candidato riservatario ha diritto ad ottenere il posto anche se possiede un punteggio inferiore rispetto agli altri aspiranti, fino all'esaurimento della quota di riserva prevista per quella determinata classe di concorso. In questo caso, lo "scavalcamento" è legittimo ed è previsto dalla legge.

Il personale docente ed educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie provinciali, avente diritto alle quote di riserva dei posti di cui alla legge 68/1999, agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1 del decreto legislativo n. 66 del 2010, all'art. articolo 18, comma 4 del



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

decreto legislativo n. 40 del 2017, ha diritto a conseguire la nomina anche in presenza di candidati con punteggio superiore, nei limiti della quota riservata e fino al 50% dei posti interi disponibili.

Si evidenzia, pertanto, che i reclami con i quali si contesta l'attribuzione di incarichi a candidati presenti in graduatoria con punteggio notevolmente inferiore non possono trovare accoglimento in quanto, il mero confronto dei punteggi, non consente di valutare correttamente la legittimità degli esiti delle procedure di nomina.

2. Precedenza nella scelta della sede (Legge n. 104/1992)

La Legge 104/1992 non attribuisce un posto riservato e non permette di scavalcare i candidati più alti in graduatoria per ottenere la nomina.

Il beneficio si attiva solo se il docente rientra autonomamente nelle nomine grazie al proprio punteggio. Se la posizione in graduatoria del docente è utile per ricevere una supplenza in base ai posti disponibili, allora il sistema gli accorda la precedenza assoluta a scegliere per primo la sede tra quelle espresse nella domanda (se disponibili). Se il docente non rientra per punteggio nel contingente dei nominabili di quel turno, non può usufruire del beneficio.

Gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92 hanno diritto alla priorità nella scelta della sede esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.

3. Chiarimenti sulle assegnazioni della SEDE

Con riferimento ai reclami pervenuti con i quali gli aspiranti lamentano la mancata assegnazione di una sede asseritamente più favorevole si precisa che il sistema automatizzato di nomina supplenze, incrocia le sedi disponibili alle preferenze espresse e inserite nella domanda da parte dell'aspirante.



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Ufficio XI - Ambito territoriale di Trapani

Il sistema informativo procede infatti all'assegnazione delle sedi esclusivamente sulla base delle preferenze indicate dal candidato e secondo l'ordine da quest'ultimo stabilito.

Qualora una determinata sede o tipologia di posto non sia stata espressa dal docente tra le preferenze, il sistema non può procedere alla relativa attribuzione.

A titolo esemplificativo:

- non possono essere attribuite cattedre orario esterne (COE) con completamento in comune diverso a candidati che abbiano richiesto esclusivamente COE con completamento nel medesimo comune;
- non possono essere attribuiti posti relativi a corsi serali qualora non siano stati espressamente richiesti attraverso l'indicazione del corretto codice meccanografico;
- non possono essere attribuiti posti orario derivanti dall'aggregazione di spezzoni orari laddove non richiesti nell'apposita sezione presente nella domanda informatizzata da parte dell'aspirante.

4. Mancata assegnazione nel primo turno e turni successivi (O.M. 27/2026)

Si precisa che, a differenza della precedente ordinanza (O.M. 88/2024), la nuova ordinanza O.M. 27/2026 ha modificato le regole di esclusione.

Il candidato che non riceve una nomina nel primo bollettino (ad esempio per mancanza di sedi disponibili tra le preferenze espresse) non viene escluso definitivamente dalla procedura. Il suo profilo resta attivo nel sistema e verrà preso in considerazione nei bollettini e nei turni di nomina successivi, in corrispondenza delle nuove disponibilità o delle sedi sopravvenute.

La presente vale come riscontro collettivo alle richieste pervenute, fermo restando che si sta procedendo all'esame delle stesse e per quelle che risulteranno fondate provvederemo ad eventuale rettifica e riscontro.

Il Dirigente
Davide Nuges